

Da: livorno@uilscuola.it
Oggetto: Re: Mobilità 2024
Data: 06/01/2024 10:57:22

Al Personale Docente e ATA

Sede

Con preghiera di massima diffusione tra il personale scolastico e affissione all'albo

**I segretari provinciali di Pisa e Livorno
Dott. Vanni Maria - Dott. Claudio Vannucci**

338/2925159

348/7271744

Riceviamo a: Pisa (Lunedì) - Pontedera (Giovedì) - Livorno (Mercoledì) , Portoferraio (Venerdì)

Ricevimento su appuntamento telefonico: cell: 338/2925159 cell: 348/7271744

1° lunedì del mese Pisa e 3° mercoledì del mese Livorno presenza di avvocato per consulenza legale nelle sedi

P.S.

Le nostre sedi sono aperte (su appuntamento) agli iscritti o a chi si iscriverà al nostro sindacato

Clausola di riservatezza

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.
D.L.vo 196/2003

Ricordiamo che la non pubblicazione del documento costituisce comportamento antisindacale, che ostacola e lede gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è portatrice, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla medesima e la regolare informazione delle attività svolte dal nostro sindacato, così incidendo sull'esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo alla scrivente di svolgere il suo ruolo istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni (cfr. *Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726; Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295*) In caso di inadempienza saremmo costretti a formalizzare DIFFIDA per comportamento antisindacale a mezzo del nostro avvocato Alessandro Frangiamore (art 28 L. 300/1970)